



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

*Regolamento
per l'esercizio dell'attività di consulente chimico di Porto nel
demanio marittimo della circoscrizione territoriale
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
(ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione)*

Sommario

TITOLO I	2
DEFINIZIONI, FINALITA' E OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE	2
Articolo 1	2
Definizioni	2
Articolo 2	2
Finalità e ambito di applicazione	2
TITOLO II	3
PROCEDIMENTO E CORRISPETTIVO	3
Articolo 3	3
Avvio del procedimento	3
Articolo 4	4
Requisiti e Documentazione	4
Articolo 5	5
Corrispettivo	5
Articolo 6	5
Attività istruttoria	5
Articolo 7	6
Iscrizione nel registro	6
Articolo 8	6
Durata e cancellazione dal registro	6
TITOLO III	7
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, OBBLIGHI, ESCLUSIONI E DISPOSIZIONI FINALI	7
Articolo 9	7
Attività del consulente chimico di Porto	7
Articolo 10	8
Organizzazione del servizio	8
Articolo 11	9
Norme di rinvio e decorrenza	9
Articolo 12	9
Disposizioni finali	9

Allegati

Allegato 1 – Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

TITOLO I

DEFINIZIONI, FINALITA' E OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si deve intendere:

- **Autorità:** Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale;
- **Legge 84/94:** la legge n.84 del 28 gennaio 1994 e successive modifiche e integrazioni;
- **Codice della Navigazione:** R.D. 30 marzo 1942, n.327;
- **Regolamento al Codice della Navigazione:** Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328;
- **Art.68 del Codice della Navigazione:** vigilanza su coloro che esercitano un'attività all'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo, mediante iscrizione in appositi registri all'uopo istituiti, eventualmente a numero chiuso sentite le AA.SS. interessate;
- **Regolamento:** il presente regolamento;
- **Ambito portuale del porto di Catania:** circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del porto di Catania individuata con DD.MM. del 06 aprile 1994 e 24 gennaio 2000 emessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Trasporti e della Navigazione);
- **Ambito portuale del porto di Augusta:** circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del porto di Augusta individuata con D.M. del 05 settembre 2001 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Trasporti e della Navigazione);
- **Amministrazione:** Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale;
- **Registro:** supporto elettronico e/o cartaceo ove iscriverne qualunque soggetto/ente intenda esercitare le attività commerciali disciplinate nel presente Regolamento;
- **Decreto legislativo 27 luglio 1999, n.272:** Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n.485.

Articolo 2

Finalità e ambito di applicazione

L'attività del consulente chimico di Porto è finalizzata alla sicurezza della nave, delle operazioni portuali e del porto, ed è soggetta alla vigilanza dell'Autorità di Sistema Portuale ai sensi dell'art. 68 del Codice

della Navigazione, nonché alla vigilanza da parte dell'Autorità marittima per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione.

L'esercizio dell'attività professionale del consulente chimico di Porto è disciplinato dal presente Regolamento, ed è soggetto ad iscrizione nel Registro istituito da questa Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ai sensi e per gli effetti dell'art.68 del vigente Codice della Navigazione.

Il presente Regolamento disciplina le modalità cui attenersi per ottenere l'iscrizione nel Registro finalizzata a consentirne l'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione, nell'ambito dei porti di Catania e Augusta ricompresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità.

L'iscrizione di nuovi soggetti avverrà, in caso di accertata vacanza degli organici, secondo le procedure vigenti.

TITOLO II

PROCEDIMENTO E CORRISPETTIVO

Articolo 3

Avvio del procedimento

I soggetti che intendano esercitare, nel demanio marittimo dei porti ricompresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, l'attività di consulente chimico di Porto devono presentare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in duplice copia in carta semplice come da modulo allegato al presente Regolamento (allegato 1), reperibile sul sito istituzionale di questa Autorità www.adspmaresiciliaorientale.it.

Al fine di essere ricevibile, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere corredata della documentazione prevista al successivo art.4.

Ai sensi del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445), la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in essa previsti, è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. La stessa può essere presentata all'ufficio competente anche a mezzo posta, sempre allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, ovvero, preferibilmente, può essere presentata via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo adspmaresiciliaorientale@pec.it.

Al fine di comprovare l'avvenuta presentazione della SCIA, una copia sarà restituita all'interessato (o trasmessa tramite PEC) timbrata, vistata e corredata dalla data di presentazione.

A tal uopo, qualora la SCIA sia carente di parte della documentazione in essa indicata, sarà considerata irricevibile.

Articolo 4

Requisiti e Documentazione

I soggetti che intendano esercitare nell'ambito dei porti ricompresi nella circoscrizione di questa AdSP del Mare di Sicilia Orientale l'attività di consulente chimico di Porto, dovranno dichiarare/dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Laurea in chimica, chimica industriale o ingegneria chimica;
- b) Iscrizione all'albo professionale;
- c) Compimento di un tirocinio pratico di un anno presso un consulente chimico di porto in attività. Nel caso di tirocinio svolto in più porti, dovranno essere prodotte le relazioni da ciascuno dei consulenti chimici di porto che ha seguito il tirocinante per le parti di propria competenza;
- d) Attestato di superamento di una prova teorica rilasciato dal Capo del Circondario Marittimo presso il quale è stato sostenuto l'esame di valutazione;
- e) Capacità fisica a svolgere l'attività attestata da certificato del medico di porto.
- f) Non essere stato condannato per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero, di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- g) Non essere stato sottoposto all'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 06 settembre 2011, n.159, come modificato dal D.lgs. 15 novembre 2012, n.218, in materia di normativa antimafia;
- h) Essere in possesso di un contratto assicurativo stipulato con primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE, che garantisca persone o cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento dell'attività di "consulente chimico di Porto", specificatamente per le attività elencate al successivo articolo 9;
- i) Essere in possesso di un contratto assicurativo stipulato con primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE, a tutela di eventuali infortuni durante lo svolgimento dell'attività di consulente chimico di Porto, specificatamente per le attività elencate al successivo articolo 9.

I punti di cui alle lettere a), b), f) e g) possono essere resi in forma di autocertificazione ex artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000.

A corredo del modulo SCIA, oltre quanto previsto alle lettere c), d), e), h) ed i), deve essere presentata copia fotostatica leggibile del documento d'identità.

Il consulente chimico di porto già operante in altro porto nazionale può produrre SCIA utile all'iscrizione nel Registro senza ulteriore tirocinio e senza essere sottoposto a valutazione. Sarà sufficiente, comunque, dichiarare presso quale porto nazionale risulta avere svolto l'attività.

Articolo 5

Corrispettivo

Ai fini del concreto esercizio dell'attività, successivamente alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) dovrà essere versato un corrispettivo i cui importi sono determinati come segue:

- € 1.000,00 (mille/00), *una-tantum* quale corrispettivo per l'iscrizione;
- € 150,00 (centocinquanta/00) quali diritti di segreteria per ogni annualità successiva all'iscrizione.

Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire dopo che il richiedente avrà ricevuto, da parte del competente Ufficio di questa Amministrazione, l'indicatore unico di versamento (IUV) ossia la stringa alfanumerica che il debitore dovrà utilizzare in fase di pagamento anche elettronico adeguato alle norme del sistema pagoPA unico per questa Amministrazione.

Il predetto corrispettivo è dovuto in misura unitaria in ragione dell'anno solare in corso alla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), e pertanto, non è ammesso il pagamento del corrispettivo frazionato per periodi inferiori.

Ai predetti importi verrà applicato, ogni quattro anni a partire da quello di efficacia del presente regolamento, l'aggiornamento ISTAT arrotondato alla decina espressa in euro.

Articolo 6

Attività istruttoria

Questa Amministrazione procederà ad effettuare le verifiche istruttorie, in capo al/i professionisti che avranno prodotto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), oltre ad acquisire le informazioni dai competenti uffici territoriali di Prefettura.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, ovvero, qualora insorgessero comunicazioni e/o informative delle locali Prefetture dalle quali scaturissero pregiudiziali circa il requisito a contrarre con la P.A., nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della segnalazione, questa Autorità adoterà, in autotutela, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, senza diritto ad alcun indennizzo o restituzione del corrispettivo versato, e contestuale rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, che in ogni caso non sarà inferiore a 30 (trenta) giorni. In difetto di adozione delle misure correttive da parte del soggetto interessato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

Rimane, comunque, salvo il potere dell'Amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990.

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà false o mendaci, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione da parte degli organi competenti delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al presente articolo.

Articolo 7

Iscrizione nel registro

L'Autorità, nella persona del Dirigente/Responsabile preposto, effettuati tutti gli accertamenti ritenuti necessari, accertato presso gli uffici di contabilità dell'Ente il regolare pagamento del corrispettivo ed acquisite le informazioni dal competente ufficio di Prefettura, disporrà entro 60 (sessanta) giorni l'iscrizione del professionista interessato nel registro all'uopo istituito ai sensi del comma 2, dell'art.68 del Codice della Navigazione.

Nel registro sono annotate le seguenti notizie:

- a) Dati anagrafici;
- b) Sede/domicilio;
- c) Estremi del titolo di studio;
- d) Estremi della iscrizione presso l'albo professionale (denominazione, data e sezione);
- e) Estremi della polizza di assicurazione a garanzia della copertura di eventuali danni a terzi;
- f) Estremi della polizza di assicurazione a tutela degli infortuni;
- g) Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Di ogni Segnalazione Certificata di Inizio Attività ricevuta, il funzionario addetto inoltrerà copia alle Capitanerie di Porto, territorialmente competenti, per i controlli di specifica competenza, nonché, alla Direzione Generale presso il competente Ministero per l'aggiornamento degli elenchi.

Articolo 8

Durata e cancellazione dal registro

L'iscrizione ha durata fino alla cancellazione e non deve essere rinnovata annualmente. Deve essere annualmente prodotta, comunque, apposita documentazione di cui alle lettere e), h) ed i) e certificazione di cui alla lettera b), attestante la sussistenza dei requisiti del precedente articolo 4, oltre al versamento del corrispettivo come indicato all'articolo 5. Questa AdSP accerterà, annualmente, l'inesistenza delle cause di divieto previste ai punti f) e g) del precedente articolo 4.

I consulenti chimici di Porto vengono cancellati dal registro per i seguenti motivi:

- a) morte del consulente chimico di Porto;
- b) richiesta dell'interessato;
- c) cancellazione dall'albo professionale;
- d) perdita della capacità fisica attestata dal medico di porto;

- e) mancata presentazione annuale della documentazione necessaria ed attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) ed e) del precedente articolo 4, nonché il mancato pagamento del corrispettivo dovuto a titolo di diritti di segreteria di cui al precedente articolo 5;
- f) gravi infrazioni commesse nell'esercizio dell'attività;
- g) per gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti dalla legge o da disposizioni emanate dall'AdSP o dall'Autorità Marittima;
- h) qualora sopravvenissero comunicazioni e/o informative da parte della competente Autorità Giudiziaria dalle quali scaturissero pregiudiziali o elementi dai quali si evinca la perdita dei requisiti di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 4 da parte del soggetto interessato.

Eventuali aggiornamenti professionali devono essere richiesti da questa Autorità di Sistema Portuale, sentiti i Consigli Nazionali dei Chimici e degli Ingegneri, in relazione a specifiche esigenze del porto anche al fine del mantenimento della iscrizione.

Questa AdSP si riserva la facoltà di adottare provvedimenti, sentiti la Capitaneria di Porto, il Consiglio dei chimici e degli ingegneri, consequenziali all'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari da parte dei Consigli stessi.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, OBBLIGHI, ESCLUSIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Attività del consulente chimico di Porto

I consulenti chimici di Porto svolgono i seguenti compiti:

- a) accertano le condizioni di pericolosità delle navi relativamente alla presenza di vapori di gas pericolosi (infiammabili, tossici, corrosivi ecc.);
- b) accertano le condizioni di pericolosità per l'ingresso degli uomini nelle cisterne, nei serbatoi, nei doppi fondi e nei depositi e/o casse del combustibile di qualsiasi tipo di nave o galleggiante;
- c) accertano le condizioni di pericolosità per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l'immissione delle navi in bacino;
- d) accertano che i residui solidi o liquidi della bonifica o e gassificazione non presentino pericolosità agli effetti di incendi, esplosioni, corrosività o tossicità;
- e) rilasciano, determinandone la durata di validità, i relativi certificati attestanti i risultati degli accertamenti effettuati;
- f) esprimono pareri su richiesta dell'autorità marittima e portuale per quanto concerne la sicurezza in ambito portuale, in merito alle merci pericolose e in tutti i casi previsti dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia di sicurezza della nave e del porto;

- g) compiono gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo "stato di sicurezza" richiesto per effettuare il lavaggio delle cisterne con petrolio greggio (Crude Oil Washing);
- h) compiono gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo "stato di sicurezza" richiesto per l'ormeggio e/o l'immissione in bacino delle navi cisterna inertizzate;
- i) compiono gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo "stato di gas free" richiesto per le navi cisterna o gasiere per l'ingresso in porto, per l'ormeggio e/o per lavori ai cantieri o comunque in ambito portuale;
- j) effettuano le verifiche e rilasciano le certificazioni previste dall'apposita normativa in vigore concernente il deposito, l'imbarco, lo sbarco e il transito delle merci pericolose in colli;
- k) compiono gli accertamenti per la carica/scarica di carichi solidi trasportati alla rinfusa di cui al B.C. Code;
- l) compiono gli accertamenti previsti dalle procedure per la prevenzione degli inquinamenti di cui all'allegato II alla Marpol 73/78;
- m) svolgono nell'ambito della propria competenza professionale ogni altra incombenza richiesta dall'Autorità Marittima e di Sistema Portuale;
- n) compiono ogni altro accertamento previsto dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia di sicurezza della nave e del porto.

Gli accertamenti in questione devono essere eseguiti con la massima scrupolosità e con tutti i mezzi strumentali più aggiornati congiuntamente ai procedimenti chimici più idonei al caso.

I certificati sopraelencati sono rilasciati, in doppio originale, all'Autorità Marittima e al Comandante della nave o, nei casi previsti dal Decreto legislativo 27 luglio 1999, n.272, anche al datore di lavoro.

L'AdSP pubblicherà annualmente sul proprio sito istituzionale l'elenco dei consulenti chimici iscritti.

L'opera professionale del consulente chimico di porto prestata nell'interesse dello Stato e/o in ausilio delle Autorità Marittima e di Sistema Portuale è resa a titolo gratuito.

Articolo 10

Organizzazione del servizio

Il servizio dei consulenti chimici di Porto sarà organizzato in maniera tale che sia assicurata la continuità dello stesso in qualsiasi momento e che almeno un consulente chimico di porto sia disponibile per lo svolgimento dell'attività di cui al precedente articolo 9.

È dovere del consulente chimico di Porto predisporre ogni mezzo idoneo a consentire di essere rintracciato laddove le esigenze lo richiedano. In caso di assenza per ferie, malattia o altro impedimento, deve dare immediata segnalazione all'AdSP del Mare di Sicilia Orientale, all'Autorità Marittima, nonché alle Agenzie Marittime. La comunicazione di assenza dovrà indicare il periodo di astensione ed il nominativo ed il/i recapito/i telefonico/i del/i consulente/i chimico/i di Porto reperibile/i nell'ambito degli iscritti nel Registro. Qualora nel porto non sia disponibile temporaneamente un consulente chimico di Porto l'AdSP può autorizzare, a richiesta degli interessati, l'intervento di un consulente chimico di Porto di un altro porto nazionale.

I soggetti esercenti l'attività di consulente chimico di Porto in ambito portuale, sono obbligati all'osservanza delle ordinanze portuali, del piano di sicurezza di questa Amministrazione e di ogni eventuale divieto/obbligo espressamente indicato a mezzo di avvisi segnaletici.

Nell'esercizio dell'attività, i soggetti iscritti nel registro sono tenuti ad osservare tutte le norme di polizia, di sicurezza, doganali, sanitarie, di security portuale, fiscali, assicurative, previdenziali e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I soggetti interessati sono tenuti a comunicare ogni intervenuta variazione dei dati indicati nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla data in cui è intervenuta la relativa modifica, pena l'adozione di provvedimenti consequenziali.

Articolo 11

Norme di rinvio e decorrenza

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al Codice della Navigazione, alla Legge 84/1994 e smi ed ai regolamenti attuativi.

I contravventori alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1255 del Codice della Navigazione.

Il presente regolamento ha decorrenza immediata.

Articolo 12

Disposizioni finali

Precedenti disposizioni, ordinanze e regolamenti abrogati:

- Ordinanza n.1 del 19 luglio 2012 dell'Autorità Portuale di Augusta.

Augusta, 16/11/2021

F.to Il Segretario Generale
Dott. Attilio Montalto

F.to Il Commissario Straordinario
Ing. Alberto Chiovelli